

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

(Febbraio 2009)

AMBIENTE

Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 18 novembre 2008
Titolo	Estensione della validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti
Novità chiave	La validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti di cui al DEC/DPN12647 del 2 dicembre 2005, e' estesa per ulteriori 3 anni dalla data del presente decreto ed e' da riferirsi ai prodotti denominati Ecostar 34201 - Ecotextil, Ecostar 34101 - Ecotextil, Ecostar 34106 - Ecotextil, Ecostar 34251 - Ecotextil, Ecostar 34151 - Ecotextil, Ecostar 34156 - Ecotextil, Ecostar 34320 - Ecotextil, Ecostar 34324 - Ecotextil, Ecostar 34312 - Ecotextil, Ecostar 34314 - Ecotextil
Riferimento	GU n. 12 del 16-1-2009
Link	http://www.ingegneri.info/legge-scheda-17170.html

Estremi	EMISSION TRADING - Linee guida per il protossido di azoto
Titolo	DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2008 recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto
Novità chiave	L'UE aggiorna le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della Direttiva 2003/87/CE. Dal 1° gennaio 2009 viene incluso anche il protossido di azoto.
Riferimento	GUUE 28/01/2009
Link	http://www.qec.it/redazione/gazzette/guce/documenti/2009/2009-L024-18.pdf

Estremi	LEGGE DI CONVERSIONE del DL 185/2008
Titolo	Legge 28/01/2009 n 2 (Conv. Decreto Legge 29/11/2008 n 185): Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
Novità chiave	Il Senato ha convertito definitivamente in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 18; in essa, con una modifica recata al Dlgs 152/06, escono dal campo di applicazione del Testo Unico Ambientale le terre e rocce da scavo non contaminate riutilizzate in situ.
Riferimento	In corso di pubblicazione
Link	http://www.reteambiente.it/news/

Estremi	NORMATIVA IPPC - Analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività soggette al decreto IPPC (D.Lgs 59/05)
Titolo	DM 1 ottobre 2008: "Emanazione di linee guida in materia di per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".
Novità chiave	<p>Il Decreto approva le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili recanti gli indirizzi metodologici per condurre l'analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati correlati all'attuazione del dlgs 59/2005. Questo Documento presenta la proposta del Gruppo di lavoro Tecnico su "Analisi dei costi e benefici per l'IPPC" all'interno della Commissione istituito ai sensi del DM 19/11/2002 e poi successivamente DM 15/2/2007.</p> <p>La struttura del documento si compone di cinque parti:</p> <p>1) Informazioni Generali su sugli aspetti economici e sugli effetti incrociati (questa parte riporta i principi generali che hanno ispirato la direttiva; in esso vengono esposti i motivi che hanno determinato la stesura della Linea Guida, con l'indicazione delle problematiche affrontate. Il termine "effetti ambientali incrociati" è utilizzato per descrivere gli effetti ambientali nei casi di inquinamento più complessi, in particolare per poter valutare l'effetto dovuto contemporaneamente a più inquinanti che rilasciano in uno stesso o più corpi ricettori. Lo scopo è quello di fornire una guida alla scelta dell'opzione migliore sotto il profilo ambientale fra le tecniche o le tecnologie che in alternativa possono essere implementate in un contesto IPPC).</p> <p>2) Effetti ambientali incrociati Nella parte 2 viene presentata una metodologia che consente all'utilizzatore di determinare quale tecnologia o tecnica può essere implementata in ambito IPPC per avere il più alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.</p> <p>3) Metodologia dei costi In molti casi le tecniche che offrono il più alto livello di protezione dell'ambiente saranno delle MTD; ma la Direttiva richiede che anche i costi ed i benefici relativi all'implementazione della tecnologia siano presi in considerazione. La parte 3 presenta una metodologia per la valutazione dei costi che potrà aiutare l'utilizzatore o l'autorità competente ad approfondire questo aspetto.</p> <p>4) Valutazione delle alternative La parte 4 tratta di alcuni metodi che possono essere usati per confrontare i costi economici tenendo conto dei benefici ambientali. Allo scopo si utilizzano le informazioni riportate nei 2 capitoli precedenti per mostrare la comparazione di tecniche alternative con benefici ambientali differenti e con costi differenti.</p> <p>5) Fattibilità economica Nella parte 5 si sottolinea l'indicazione della Direttiva affinché ogni tecnica proposta per essere considerata MTD, abbia una fattibilità economica e che la sua implementazione non pregiudichi economicamente il settore industriale interessato. Vengono esposte delle considerazioni con cui indagare sulla fattibilità economica di una tecnica in un settore. Negli Approfondimenti vengono infine riportati gli argomenti che sono stati oggetto di approfondimento, nonché il caso esempio per l'applicazione della metodologia, anch'esso ripreso dal BREF.</p>
Riferimento	GU n. 35 del 12-2-2009
Link	http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1184

ENERGIA

Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 7 gennaio 2009
Titolo	Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas.
Novità chiave	<p>Con decorrenza dal 12 gennaio 2009 e fino al 31 marzo 2009, ciascun utente titolare di capacità di trasporto, anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero ha l'obbligo di utilizzare completamente le capacità di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti dell'anno termico 2008-2009, al fine di rendere massime le immissioni complessive di gas in rete, in funzione dei volumi massimi consentiti dai contratti di importazione e della loro gestione, e tenuto conto della ridotta capacità massima di importazione al punto di entrata di Mazara del Vallo e delle possibili minori consegne di gas proveniente dalla Russia.</p> <p>Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o revocate, in tutto od in parte, in caso di accertamento nel corso del periodo invernale 2008-2009 di un andamento della domanda di gas naturale e dello svasso dagli stoccaggi che consenta l'equilibrio in prospettiva tra fabbisogno e disponibilità di gas per il restante periodo.</p>
Riferimento	GU n. 8 del 12-1-2009
Link	http://www.ingegneri.info/legge/17129.html

Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DELIBERAZIONE 26 gennaio 2009
Titolo	Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti di combustione supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, per il periodo 2008-2012, in osservanza al nulla osta della commissione europea
Novità chiave	La quantità di quote di CO2 è assegnata per il periodo 2008-2012 e rilasciata per l'anno 2008 a ciascuno dei gestori degli impianti regolati dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e s.m.i, conformemente a quanto riportato in allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale. La quantità di cui al presente comma è da intendersi come addizionale rispetto a quanto assegnato e rilasciato ai sensi della deliberazione n. 20/2008
Riferimento	Deliberazione n. 1/2009 - GU n. 30 del 6-2-2009
Link	http://www.ingegneri.info/legge-scheda-17230.html

Estremi	AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 10 dicembre 2008
Titolo	Disposizioni in materia di trattamento delle immissioni di energia elettrica
Novità chiave	<p>Attraverso tale deliberazione si sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• stabilite disposizioni in materia di trattamento delle immissioni ai fini del disaccoppiamento dell'energia elettrica;• uniformate le disposizioni a criteri di efficienza e razionalità rispetto alle disposizioni attualmente vigenti per il trattamento dei prelievi di energia

	<p>elettrica che hanno comportato la creazione di appositi sistemi di rilevazione e trattamento delle misure dell'energia elettrica scambiata con la rete elettrica nei punti di connessione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilite, in via transitoria per l'anno 2009, disposizioni particolari per quanto riguarda la misura dell'energia elettrica immessa nell'ambito dello scambio sul posto e il relativo trattamento ai fini del dispacciamento.
Riferimento	Deliberazione ARG/elt 178/08 - GU n. 28 del 4-2-2009 - Suppl. Ordinario n.19
Link	http://www.autorita.energia.it/docs/08/178-08arg.htm

Estremi	AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 11 dicembre 2008
Titolo	Modifiche e integrazioni alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e n.281/05 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica
Novità chiave	<p>Con tale delibera vengono soddisfatte precedenti esigenze al momento non soddisfatte:</p> <p>a) precisare la definizione di data di ricevimento di una comunicazione nel caso in cui tale comunicazione sia inviata tramite fax o raccomandata;</p> <p>b) definire procedure semplificate nei casi in cui il richiedente intende richiedere al gestore di rete più di una connessione per impianti ubicati nella stessa area;</p> <p>c) evitare che il richiedente sostenga un costo, pari al 30% del corrispettivo per la connessione, anche nel caso in cui l'iter autorizzativo per la connessione non abbia esito positivo;</p> <p>d) prevedere che il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dai gestori di rete per la gestione dell'iter autorizzativo sia versato dal richiedente prima dell'avvio dell'iter autorizzativo, anziché solo a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni;</p> <p>e) prevedere che, ove consentita la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, i costi che rimangono in capo al richiedente siano i medesimi sia nel caso in cui il richiedente realizzi in proprio la connessione che nel caso in cui la connessione sia realizzata dal gestore di rete.</p>
Riferimento	Deliberazione ARG/elt 179/08 - GU n. 28 del 4-2-2009 - Suppl. Ordinario n.19
Link	http://www.autorita.energia.it/docs/08/179-08arg.htm

Estremi	AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 16 Dicembre 2008
Titolo	Disposizioni transitorie in materia di scambio sul posto di energia elettrica
Novità chiave	La Delibera stabilisce che i Gestori contraenti entro il 31 marzo 2009 effettuano i conguagli fino al 31 dicembre 2008. Il GSE eroga un contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell'impianto. Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione n. 74/08.
Riferimento	Delibera ARG/elt 184/08
Link	http://www.autorita.energia.it/docs/08/184-08arg.htm

Estremi	AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERA 23 Dicembre 2008
Titolo	Attività cognitiva e informativa sull'evoluzione nella fornitura dell'energia elettrica e del gas ai clienti finali
Novità chiave	La Delibera stabilisce che vengano pubblicati entro il mese di gennaio 2009, attraverso il sito internet dell'Autorità, dati di sintesi dell'evoluzione concorrenziale nei mercati liberalizzati della vendita di energia elettrica e di gas, con particolare riguardo all'uscita dai regimi di tutela e ai cambi di fornitore da parte dei clienti finali; e che tali dati siano aggiornati con cadenza trimestrale, qualora si abbiano variazioni significative;
Riferimento	Delibera ARG/com 202/08
Link	http://www.autorita.energia.it/docs/08/202-08arg.htm

Estremi	AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERA 28 Gennaio 2009
Titolo	Determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07 per l'anno 2009
Novità chiave	La Delibera stabilisce che il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica per l'anno 2008 è pari a 91,34 €/MWh. Questo prezzo serve a definire il prezzo dei certificati verdi emessi dal GSE che, riferito al MWh elettrico, è pari alla differenza tra 180 euro/MWh e 91,34 €/MWh.
Riferimento	Delibera ARG/elt 10/09
Link	http://www.autorita.energia.it/docs/09/010-09arg.htm

COMBUSTIBILI

Estremi	AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERA 16 Gennaio 2009
Titolo	Disposizioni transitorie per la modifica del programma di rigassificazione dei terminali di Gnl
Novità chiave	La Delibera stabilisce che fino al 31 Marzo l'impresa maggiore di trasporto, in caso di necessità, possa richiedere alle imprese di rigassificazione la modifica del programma di rigassificazione del terminale, così da contribuire alla copertura del fabbisogno giornaliero di gas naturale.
Riferimento	Delibera ARG/gas 5/09
Link	http://www.autorita.energia.it/docs/09/005-09arg.htm

Estremi	AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERA 17 dicembre 2008
Titolo	Modifiche ed integrazioni alle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale emanate con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 ed approvazione delle Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione
Novità chiave	Vengono definire, attraverso Istruzioni Operative, la sequenza minima obbligatoria dei messaggi ed i contenuti minimi di ciascun scambio informativo per le seguenti prestazioni: <ol style="list-style-type: none">1. preventivazione lavori;2. esecuzione lavori;3. attivazione della fornitura;4. disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;5. riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;6. verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale.
Riferimento	Deliberazione ARG/gas 185/08 GU n. 28 del 4-2-2009 - Suppl. Ordinario n.19
Link	http://www.ingegneri.info/legge-scheda-17229.html